

COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO	24	DEL 27-05-22	
----------------------	----	--------------	--

<u>OGGETTO</u>: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	REMEDIA FRANCESCA	A
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	P	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Dott. Tinti Paolo Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TASSI MIRKO FERRI MATTEO CIPICCHIA MATTIA

Su proposta del Responsabile del Servizio RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: "semplificazioni
 procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di
 procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti
 determinazioni territorialmente competente";
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: "chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19";
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: "adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: "aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" (nel caso di PEF 2021)";
- la deliberazione dell'ARERA n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 del 27-05-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI ACQUALAGNA

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 9 del 13/05/2022 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 per il Comune di Acqualagna, per un importo di \in 611.709,00 per l'anno 2022, di \in 627.613,00 per l'anno 2023, di \in 637.655,00 per l'anno 2024 e di \in 647.858,00 per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario 2022-2025 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, in data 13/05/2022, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- relazione di accompagnamento Acqualagna;
- Relazione del Comune;
- Relazione del Gestore;
- MTR TOOL Arera Acqualagna;
- allegato Ripartizione Covid 2020 per Comune;
- criteri Parametri ETC;
- Parametri ETC

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

PRECISATO che il piano finanziario e la documentazione allegata devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che:

- il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2021;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino:

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO che:

- le ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021sono pari ad € 2.143 per l'anno 2022 e ad € 2.582 per gli anni 2023,2024 e 2025:
- riguardo al contributo MIUR, si specifica che il dato si riferisce a quello dell'anno 2020 per le tariffe 2022 e a quello dell'anno 2021 per le tariffe 2023, 2024 e 2025;

EVIDENZIATO che, per quanto sopra, al fine della determinazione delle tariffe, il valore totale del PEF deve essere ridotto a \in 609.565,00 per l'anno 2022, a \in 625.031,00 per l'anno 2023, a \in 635.073,00 per l'anno 2024 e a \in 645.275,00 per l'anno 2025;

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2022-2025 tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già approvati nelle annualità precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

Comune di Acqualagna - PEF 2022-2025		
Utenze domestiche	Parte fissa	62,00 %

	Parte variabile	62,00 %
Utenze non domestiche	Parte fissa	38,00 %
	Parte variabile	38,00 %

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per le annualità precedenti;
- che anche per gli anni 2022-2025 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato B), il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

EVIDENZIATO che all'articolo 36 comma 4 è indicato "...Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare", si fissano in n. 2 due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:

- 31/08/2022 prima rata 50% e rata unica
- 30/11/2022 seconda rata 50%

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n.32 del 28/07/2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2022 avente ad Oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto, che ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 9 del 13/05/2022 ha validato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 per il Comune di Acqualagna, per un importo di € 611.709,00 per l'anno 2022, di € 627.613,00 per l'anno 2023, di € 637.655,00 per l'anno 2024 e di € 647.858,00 per l'anno 2025, come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. di stabilire che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 sono state calcolate sull'importo del PEF validato da ATA rifiuti ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino al netto delle detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, pari ad € 2.143 per l'anno 2022 e ad € 2.582 per gli anni 2023,2024 e 2025;
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate nell'allegato B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario;
- 6. di stabilire i termini di scadenza e il numero delle rate della Tari per l'anno 2022 con la presente delibera, che assume valore regolamentare ai sensi di legge, fissandole in n. due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:
 - 31/08/2021 prima rata 50% e rata unica
 - 30/11/2021 seconda rata 50%
 DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 del 27-05-2022 Pag. 6 COMUNE DI ACQUALAGNA

- 7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'area contabile ed il Sindaco illustrano la proposta. Al termine degli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

DELIBERA

DI approvare la suestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 20 DEL 17-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 19-05-2022 Il Responsabile del servizio

F.to LANI FRANCESCO



Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 19-05-2022 Il Responsabile del servizio

F.to LANI FRANCESCO



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO LISI LUCA IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tinti Paolo

Pubblicazione N. Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Il Funzionario designato LANI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- é divenuta esecutiva:
 - □ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale Dott. Tinti Paolo